



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 DEL 30-03-2022

OGGETTO: Approvazione Piano fabbisogno personale 2022/2023/2024

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:45, in Dorgali e nella Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Testone Angela	Sindaca	P
Fancello Antonietta	Assessore	P
Ruiu Gianmaria	Assessore	P
Mele Sonia	Assessore	P
Loi Silvia	Assessore	P
Carotti Bernardino Luigi	Assessore	P

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Piredda

LA GIUNTA

RICHIAMATA:

- la propria precedente Deliberazione 13 del 22/03/2021 con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023, divenuta esecutiva ai sensi di legge e dato atto che i relativi dati sono stati trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6 ter comma 5 del D.Lgs. 165/2001;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n° 35 del 06.05.2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del PEG 2021/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10.06.2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano delle Performance, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.150/2009;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di programmazione del fabbisogno del personale, e in particolare:

- l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, anche attraverso l'ordinamento interno dell'ente, al fine di ottenere l'abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale prevede che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, commi 1,2,3,4 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale:

1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo*

6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle Amministrazioni Statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

5. Le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede la competenza della Giunta all'adozione di tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio o del Sindaco;
- l'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, commi 1,2,3,4,5, il quale prevede che:

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna Amministrazione Pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

- il Decreto 08/05/2018, pubblicato nella G.U.R.I. n° 173 del 27.07.2018, con il quale il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le linee di indirizzo di cui al succitato articolo 6 ter;
- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2011, relativo alle eccedenze di personale, il quale, nei commi da 1 a 4 dispone:

1. Le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;

- l'art. 3, comma 101 della legge 244/2007 nella parte in cui dispone che "in caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatta richiesta";
- l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 disciplinante le modalità di assunzione del personale in base alla sostenibilità finanziaria che dispone *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;*
- il Decreto del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 108 del 27/04/2020, con il quale il Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno ha provveduto ad individuare le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni;
- la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, emanata in data 13 maggio 2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 226 del 11 settembre 2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del succitato Decreto il Comune di Dorgali appartiene alla fascia demografica e), avendo, al 31/12/2020, una popolazione di 8453 abitanti

DATO ATTO, altresì, che

- Sulla base della Tabella 1 dell'art. 4 del medesimo Decreto il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente alla fascia demografica e) è pari al 26,90%;
- Sulla base della Tabella 3 dell'art. 6 dello stesso Decreto, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente alla fascia demografica c) è pari al 30,90%;
- Sulla base dei dati risultanti dai rendiconti 2018-2020 e dal bilancio di previsione finanziario, annualità 2020, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Dorgali è pari al 16,35 come risultante dal prospetto allegato alla presente Deliberazione;

PRESO ATTO.

- che tale valore è inferiore alla soglia di virtuosità e pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Dorgali può incrementare, per gli anni 2022, 2023 e 2024 e per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, calcolata secondo le regole dettate dallo stesso decreto e pari a complessivi € 1.751.208,51, rispettivamente del 24, 25 e 26%;

- che il suddetto limite di incremento calcolato per l'anno per l'anno 2022 è pari a € 420.290,04 con il risultante limite di spesa pari a complessivi € 2.171.498,55, per l'anno 2023 è pari a € 437.802,13 con il risultante limite di spesa pari a complessivi € 2.189.010,64 e per l'anno 2024 è pari a € 455.324,21 con il risultante limite di spesa pari a complessivi € 2.206.522,72;

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020, la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dai succitati articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 quater della Legge 296/2006 come dimostrato nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che:

- il Piano triennale del fabbisogno del personale è definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'Ente;
- per effetto della normativa sopracitata, il concetto di "dotazione organica" deve essere tradotto come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun Ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale del fabbisogno del personale quantificato sulla base delle spese di personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato:
- che l'Ente ha rispettato la normativa in materia di equilibri di bilancio, come certificato dall'organo di revisione in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2020 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n 15 del 24/06/2021;
- che il bilancio 2021/2023 è stato approvato nel rispetto degli equilibri di bilancio, come risulta dalla nota integrativa del Responsabile del Servizio Finanziario e dal parere del Revisore dei Conti;
- che il bilancio consolidato 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 29/11/2021;
- che l'Ente ha provveduto a trasmettere alla BDAP i dati richiesti dal D.L. 113/2016;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- Il rispetto del tetto della spesa per il personale nell'anno 2020;
- Il rispetto delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile;
- l'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.L. 66/2014;
- il Responsabile del Servizio Amministrativo ha attestato il rispetto degli obblighi di cui alla L. 68/1999;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 11 del 28/02/2021 con la quale si è provveduto alla revisione dell'assetto organizzativo e all'approvazione dell'attuale macrostruttura;

VISTO l'art. 3 comma 8 della L. 56/2019 come modificato dall'art. 1 comma 14 ter del D.L. 80/2021 nella parte in cui prevede fino al 31/12/2024, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di effettuare procedure concorsuali senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

VISTA la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli Anni 2022/2024 - (Allegato A) - elaborata tenuto conto:

1. del fabbisogno del personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
2. delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi generali di efficienza, efficacia ed economicità;
3. dei vincoli cogenti in materia di spesa del personale,
4. delle esigenze rappresentate dai Responsabili dei Servizi,

ATTESO che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

VISTO l'Allegato B) al presente atto, facente parte integrale e sostanziale, relativo alla Dotazione Organica di questo Comune, espressa ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ed alle linee guida di cui al D.M. 8 maggio 2018;

VISTO il Piano Occupazionale 2022/2024 predisposto sulla base della nuova dotazione organica, della normativa e delle soprarichiamate esigenze dell'Ente, che si riporta nell'Allegato C) alla presente deliberazione;

DATO ATTO, in particolare, che il Piano Occupazionale 2022/2024 prevede complessivamente n 8 posti da ricoprire a tempo indeterminato mediante Mobilità/Scorrimento graduatoria/Concorso Pubblico e la trasformazione di un posto part time al 50% in full time, per una spesa complessiva lorda, stimata sul totale della dotazione organica, pari a € 1.811.232,84 per l'anno 2022, € 1.858.032,84 per l'anno 2023 e € 1.892.352,84 per l'anno 2024 come risulta dall'allegato prospetto;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 21/02/2022, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano per le azioni positive per il Triennio 2022/2023/2024, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006;

RICHIAMATO l'art. 101 "Funzioni sovrintendenza e coordinamento del Segretario" del CCNL del 17/12/2020 Area delle Funzioni Locali ai sensi del quale l'assunzione delle funzioni di segretario comunale nei comuni fino a 100.000 abitanti comporta compiti di sovrintendenza alla svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovrintendenza alla gestione complessiva dell'Ente e la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

ACQUISITO in merito il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

Ad unanimità:

D E L I B E R A:

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- Di approvare il Piano Triennale del fabbisogno del personale per il Triennio 2022- 2023- 2024, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- Di approvare la Dotazione Organica dell'Ente (Allegato B), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare il Piano Occupazionale 2022 – 2023 -2024, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera C);
- Di dare atto che:
 - la dotazione organica adeguata al Piano triennale del fabbisogno del personale di cui all'Allegato B del presente provvedimento prevede un valore di spesa potenziale pari a € 1.811.232,84 per l'anno 2022, € 1.858.032,84 per l'anno 2023 e € 1.892.352,84 per l'anno 2024 (trattamento tabellare, comprensivo di oneri riflessi e salario accessorio e al netto dell'IRAP) e che la stessa è inferiore a quanto risultante dall'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019;
 - la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio
 - Di dare atto che sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2022/2024, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;
- Di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;
- Di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. Territoriali.

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:

Ad unanimità:

D E L I B E R A:

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca

F.to Dott.ssa Angela Testone

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI

(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica

Esito: Favorevole
Data: 23-03-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott. Gianni Sini

Parere in ordine alla Regolarita' contabile

Esito: Favorevole
Data: 23-03-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune dal 30-03-2022 al 14-04-2022, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all'art. 125, c.1, del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 30-03-2022:

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all'originale.